



21 876 - 25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA

- Presidente -

Sent. n. sez. 795/2025

LUCIANO IMPERIALI

UP - 13/05/2025

GIOVANNI ARIOLLI

- Relatore -

R.G.N. 6825/2025

SANDRA RECCHIONE

EMANUELE CERSOSIMO

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs 196/03 in quanto:

sul ricorso proposto da:



- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



Ricorso trattato con rito cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 09/09/2024 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 2319 del 16/11/2023, dep. 2024), confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90 (capo B22 della rubrica).

2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per non essersi conformata la sentenza impugnata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente con riguardo alla corretta applicazione della "clausola di non punibilità" per le vittime di tratta, categoria all'interno della quale doveva ricondursi la ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove acquisite (specificamente indicate nei numeri a, b, c, d, e, f del ricorso), in ordine all'esistenza di una piattaforma dimostrativa della condizione di vulnerabilità in cui si era venuta a trovare la ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 54 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 8 della Direttiva 2011/36/UE e 26 della Convenzione europea sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, nonché il vizio di motivazione, riguardo al riconoscimento, nel caso di specie, dell'esimente dello stato di necessità a favore di chi, come la ricorrente, era stata costretta ad un trasporto di stupefacenti, senza concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'autorità.

3. Il P.G., con requisitoria del 27 marzo 2025, sul rilievo della fondatezza dei motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per come rilevato dalla sentenza rescindente, sia la decisione di primo grado che quella di appello successivamente annullata, non avevano escluso che l'imputata fosse vittima di tratta. Inoltre, la Corte rescindente aveva anche sottolineato il valore probatorio da riconoscersi all'accertamento della condizione di persona offesa di prostituzione coatta connessa allo sfruttamento sessuale già

anni prima del fatto oggetto di giudizio (che si colloca a dicembre 2018) e alla sua presa in carico, successivamente all'arresto avvenuto per un trasporto di droga (il 15 dicembre 2018) che costituisce il seguito di quello precedente oggetto del presente giudizio (avvenuto l'8 dicembre 2018 nell'ambito dello stesso contesto criminoso e riconducibile alle determinazioni del coimputato ██████████, con successivo riconoscimento della protezione internazionale.

Nel caso in esame, a prescindere dal rilievo che può muoversi alla sentenza impugnata per avere disatteso *tout court* la valenza delle dichiarazioni rese dall'imputata alla Commissione per la protezione internazionale in quanto non sarebbero state supportate da alcun elemento oggettivo, a fronte, invece, di un onere di rigoroso scrutinio che incombeva al giudice del merito, trattandosi di elemento di prova a discarico facente parte della piattaforma probatoria del giudizio, rileva il dato che l'avvenuto riconoscimento della tutela unionale dà conto della persistenza della situazione di grave pericolo a cui la ricorrente ha continuato a trovarsi esposta nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono, con soggetti della medesima etnia, il traffico internazionale di stupefacenti e che potrebbero, stante il legame col Paese di origine, continuare ad assoggettarla ad angherie e violenze e commettere ritorsioni contro i parenti stretti che ancora risiedono nello stesso Paese.

Per come già sottolineato dalla sentenza rescindente, i dati di fatto a disposizione del giudice del merito andavano apprezzati unitariamente, in quanto la condotta criminosa costituisce l'epilogo di un contesto caratterizzato da un continuo stato di asservimento e violenza che ha condotto la donna ad un lungo viaggio obbligato lungo le notorie rotte della Libia, ripetutamente stuprata da più uomini, con il permanere del suo sfruttamento nel territorio italiano. E tanto consegue proprio ad una lettura che doveva far leva, per come precisato dalla sentenza della Sesta sezione di questa Corte, sulle circostanze inerenti alla condizione di soggetto debole dell'imputata, piuttosto che al profilo oggettivo costituito dall'esistenza di due diverse organizzazioni che tenevano le fila dei diversi traffici in cui la donna è risultata coinvolta.

Né si appalesa decisivo a recidere l'interferenza causale ascrivibile a tale pregressa situazione di costrizione con la condotta in esame, la circostanza, adottata dalla sentenza impugnata, che la ricorrente fosse munita di denaro e telefoni cellulari, in quanto, per come precisato dalla sentenza di primo grado, si tratta di oggetti strumentali alla commissione del trasporto di droga alla medesima "commissionato". Né è indicato dalla sentenza di merito la corresponsione di un "aggio", quale corrispettivo del trasporto, la cui entità consenta logicamente di ricondurre a movente economico l'illecito agire. Né, infine, il fatto che l'organizzazione nigeriana si servisse per il trasporto di droga di soggetti per cui

pendeva domanda di protezione internazionale è elemento sufficiente ad escludere, di per sé, la rilevanza dei presupposti per l'invocata tutela, potendosi tale metodica anche ascrivere proprio all'esigenza di coinvolgere persone con legami nel Paese di origine, più facilmente controllabili e minacciabili.

Peraltro, il dato essenziale in forza del quale si è esclusa l'esimente - ossia che si fosse al cospetto di uno stato di "bisogno economico" - è escluso dal riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale con provvedimento del 1° luglio 2020.

Inoltre, non può sottacersi, ai fini che qui rilevano, come il dato della diversità delle organizzazioni criminali che gestivano i traffici di droga con quelle responsabili delle vicende che hanno portato al riconoscimento della tutela unionale, appare non dirimente rispetto all'esistenza di un debito che l'imputata ancora nutrive - ed era tenuta ad adempiere per le ripercussioni sui familiari nel Paese di origine - nei confronti delle prime, pur sempre accumulate dalla presenza di connazionali aventi stessa etnia.

Del resto, anche fatti che si collocano temporalmente prima possono utilmente ridondare sia sul piano eziologico che sul convincimento del soggetto di continuare a trovarsi in una situazione di pericolo di subire un danno grave alla sua persona, allorché la metodica non cambi e permangano indicatori dello stato di asservimento in cui lo stesso soggetto continua a trovarsi.

Di conseguenza, alla luce degli elementi fattuali emersi nella fase di merito, non può affatto escludersi che la condotta oggetto del presente giudizio fosse stata esitata in quanto l'imputata ha ritenuto di trovarsi esposta, proprio in ragione del pregresso sofferto (caratterizzato da ripetute violenze e stupri), all'ennesimo reclutamento da parte di un altro soggetto criminale, suo connazionale, dal quale sarebbe stata sottoposta ad una forma di sfruttamento secondario e che, dunque, abbia agito sotto la pressione di circostanze esterne che, impedendole di assumere dal punto di vista psicologico un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto, farebbero apparire come necessitato o quantomeno come non più rimproverabile il fatto commesso.

Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; non risultano, infatti, necessari ulteriori accertamenti di merito rispetto ad un'istruttoria che la stessa sentenza rescindente ha ritenuto esaustiva, avendo disposto l'annullamento della precedente sentenza della Corte di appello stante la natura lacunosa e generica della motivazione a fronte dei dati di fatto accertati.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso, il 13 maggio 2025.

Il Consigliere estensore

Giovanni Ariolli



La Presidente


Giovanna Verga



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

La Presidente

Giovanna Verga



**DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE**

10 GIU. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

